

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876

tura che ha fatto sancire la legge, domando che la Camera voglia respingere la proroga.

MANCINI, *ministro di grazia e giustizia*. Nella viva divergenza sollevata da questo al certo non importantissimo progetto di legge, sento il dovere di fare anzitutto una dichiarazione.

Io provo in massima una decisa ripugnanza al sistema di concedere delle proroghe alla esecuzione delle leggi, soprattutto in vista dei precedenti del nostro Parlamento, i quali, mi si permetta il dirlo, non sono in questa materia edificanti; perchè, rammentando gli esempi dati in occasione delle leggi che imposero la piena pubblicità o rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, ed il proscioglimento dei vincoli enfiteutici, ad una prima proroga se ne videro poi succedere una seconda, una terza ed una quarta, dimodochè pareva divenire illusorio il beneficio sperato da riforme legislative, scritte nei Codici e non mai attuate. Perciò, nella questione di principio, io sento ripugnanza anche ad acconsentire a nome del Governo alla proroga proposta con l'attuale disegno di legge, parendomi che ogni ritardo all'esecuzione di una provvida legge, autorizzato dallo stesso legislatore, abbia per effetto di incoraggiare l'inazione e l'inobbedienza alle leggi, di esautorare il comando legislativo, e potrei anche aggiungere di assoggettare a più duro trattamento il cittadino ossequioso alla legge, e che si affretta a prestarle obbedienza con qualunque sacrificio, in confronto con gli altri ritardatari.

Non creda però l'onorevole Varè che il ministro guardasigilli abbia trascurato di adempiere, in presenza della domanda di proroga, quello che giustamente egli considerava come suo dovere.

Questa proposta di legge era di iniziativa parlamentare; ho trovato che il mio onorevole antecessore non si era opposto alla sua presa in considerazione; che i nove uffici della Camera erano stati tutti concordi nell'avviso favorevole alla proposta, un solo avendo soltanto manifestato il desiderio che la Camera la rendesse meno lunga; e quindi la Commissione delegata da questi uffici, come era naturale, fu anch'essa unanime nel proporre l'approvazione.

Allora io ho voluto anzitutto verificare se vi fosse stata una deliberata e contumace inosservanza della legge, una volontaria inobbedienza alla medesima; ed ho assunto accurate informazioni dalla magistratura delle provincie nelle quali codesti giudizi dovevano istituirsi, per conoscere quali e quanti se ne fossero introdotti, ed in quale stato attualmente si trovassero.

Le risposte avute, specialmente dalla procura generale di Trani, e che sono disposto a comunicare

agli onorevoli preopinanti se lo desiderino, riferiscono che nei circondari di Bari e Taranto niun giudizio si è intrapreso, ma in quello di Trani si sono istituiti e sono in corso due giudizi; e nell'altro di Lecce se ne sono istituiti ben 41 tra i quali ve ne ha 31, i quali con maggiore facilità, e forse pel numero men considerevole di convenuti, sono stati di già esauriti. Negli altri 10 non si è mancato di diligenza; ma le difficoltà incontrate e gl'incidenti sollevati non hanno reso finora possibile venire a capo del loro compimento.

Qualche giudizio è benanche pendente nella provincia di Capitanata, ed in alcuni comuni del Molise; ma ve ne ha taluno in cui è stato impossibile anche cominciarne, così un usciere invano si è recato più volte nel comune di Volturino, dove un gran numero di abitanti essendo debitori delle decime, si riferisce essersi chiuse le porte delle case per impedire la notificazione delle citazioni; essersi inutilmente dall'usciera ricorso al sindaco per avere le indicazioni di coloro che dovessero citarsi, essendosi il sindaco per timore o per altra considerazione a ciò ricusato, non avendone l'attribuzione e l'obbligo, e dopo ciò il proprietario anche invano si richiamò ad altre superiori autorità.

Questo, signori, è il vero stato dei fatti. Non si può dunque affermare, che i proprietari delle decime (parlo della generalità dei casi), non abbiano curato di uniformarsi alla legge, ed abbiano adoperato mala fede o aperta negligenza per non eseguirla.

Un altro fatto ancora conferma siffatta conclusione.

Se vi è un proprietario interessato ad eseguire la legge e ad assicurare i diritti attribuiti a coloro cui le decime sono dovute, è il demanio dello Stato, subentrato sopra molte terre nei diritti dei primitivi proprietari delle decime, specialmente di enti e corpi ecclesiastici. Ora la direzione generale del demanio, fin dal 14 febbraio 1875 trasmise energiche istruzioni, perchè i giudizi di commutazione fossero cominciati. Alcuni infatti furono iniziati; ma la direzione generale del demanio riferisce che non ostante la maggiore diligenza le è riuscito impossibile di portare a termine anche i giudizi d'interesse demaniale.

Ora mi si conceda dire una parola sulla natura di questi diritti; perchè mi pare che in questa discussione, comunque siasi protestato di non voler fare della rettorica, mi scusino gli onorevoli preopinanti, più o meno, un po' se ne fece.

PIZZOLANTE. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si è detto che la proroga non gioverà che a pochi potenti feudatari,